

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST-DOTTORATO

ART. 1 - Emanazione

E' emanato il seguente Regolamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato.

ART. 2 - Istituzione

L'Università Vita-Salute San Raffaele conferisce borse di studio per attività di ricerca post-dottorato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

ART. 3 – Finanziamento delle attività di ricerca post-dottorato

Le attività di ricerca post-dottorato si autofinanziano con le quote di iscrizione; potranno fruire inoltre di contributi eventuali dell'ateneo, delle strutture partecipanti, società, enti pubblici e privati.

Sui proventi dei contributi e delle eventuali contribuzioni e finanziamenti esterni espressamente finalizzati alle attività di ricerca post-dottorato viene applicata una ritenuta pari al 20% a favore del bilancio dell'Università.

Le quote dovranno comprendere la copertura delle spese vive comprensive di qualunque indennità connessa all'attività di ricerca.

Eventuali cifre residue saranno devolute alla voce di bilancio "attività di ricerca post-dottorato" che potranno essere investite per l'attivazione di borse di studio e corsi successivi.

ART. 4 - Importo e durata della borsa

1. L'importo annuo della borsa è indicato nel bando sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo dallo stesso delegato e di eventuali disposizioni di legge vigenti al momento dell'emanazione del citato bando.

Il predetto importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

2. Le borse hanno durata non superiore a due anni, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non possono essere rinnovate.

ART. 5 - Attivazione

1. E' di competenza del Consiglio di Amministrazione, o altro organo dallo stesso delegato, su proposta del Consiglio di Facoltà sulla base dei finanziamenti disponibili, suddividere le borse avendo come fine l'armonico sviluppo della ricerca di Ateneo.

2. Su proposta del Consiglio di Facoltà, il Consiglio di Amministrazione o altro organo dallo stesso delegato delibera l'attivazione della procedura di valutazione comparativa nonché l'importo di ciascuna borsa e la durata.

ART. 6 - Beneficiari

Possono essere titolari delle borse, a seguito di valutazione comparativa bandita dall'Università Vita-Salute San Raffaele, i soggetti, di età inferiore a 40 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, che hanno conseguito diploma di Dottore di ricerca presso Università italiane o analoga qualificazione accademica conseguita all'estero, preventivamente riconosciuta dalle autorità accademiche.

ART. 7 - Compiti

1. I borsisti svolgono la propria attività secondo il programma indicato nel bando e con le modalità concordate con il responsabile della ricerca.
2. Ai borsisti è fatto divieto di svolgere qualunque attività didattica.
3. L'attività di ricerca dei borsisti è svolta, di norma, presso la struttura cui afferisce il responsabile della ricerca, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.
4. Previa autorizzazione del responsabile della ricerca e per motivate esigenze previste nel piano di ricerca, l'attività può essere svolta anche presso altre strutture di ricerca dell'Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere in convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele, sempre sotto la guida del medesimo responsabile.
5. Ai borsisti, per brevi periodi trascorsi fuori sede, per lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista nel bando, con autorizzazione del responsabile della struttura, può essere riconosciuto il rimborso delle spese per viaggi o spostamenti a valere sui fondi come previsto al precedente art. 3.

ART. 8 - Relazione annuale

I borsisti sono tenuti a redigere, al termine di ciascun anno, una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca svolta. Tale relazione, unitamente al giudizio espresso dal responsabile della ricerca, è sottoposta alla valutazione da parte del Consiglio di Facoltà di afferenza che, entro 30 giorni, propone la conferma della borsa per l'anno successivo, che sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione o altro organo dallo stesso delegato.

ART. 9 - Il Proponente, il Comitato di Progetto, il Responsabile delle attività di ricerca post-dottorato

1. Il Proponente è un docente di ruolo dell'Università, il quale presenta preliminarmente al Consiglio di Facoltà/Dipartimento di afferenza una proposta relativa ad attività di ricerca post-dottorato comprensiva della composizione del Comitato di Progetto.
2. In caso di favorevole accoglimento della proposta preliminare il Consiglio di Facoltà nomina formalmente il Comitato di Progetto che deve essere composto dal Proponente, da due docenti scelti tra i professori di ruolo e ricercatori confermati afferenti all'area tematica relativa alle attività di ricerca post-dottorato, e dal Responsabile Amministrativo dell'Università. La proposta elaborata dal Comitato di Progetto dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Facoltà da parte del Proponente.
3. In caso di deliberazione favorevole il Consiglio di Facoltà nomina il Proponente quale Responsabile dell'attività di ricerca post-dottorato, sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate al borsista.

ART. 10 – Procedura di valutazione comparativa

1. A seguito della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, o altro organo da quest'ultimo delegato, di attivazione delle procedure di valutazione comparativa, il Rettore emana con proprio Decreto il bando per il conferimento delle borse, con l'indicazione per ogni settore scientifico-disciplinare di:
 - numero delle borse da conferire,
 - durata delle borse
 - importo delle borse,
 - termine per la presentazione delle domande
 - criteri di valutazione dei candidati, indicati al successivo art. 11.
2. Il bando è pubblicizzato tramite affissione agli albi delle Facoltà interessate.

3. La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele, va spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata a mano, entro i termini prescritti dal bando. Per il rispetto dei termini, fa fede, in caso di spedizione tramite il servizio postale, la data del timbro postale accettante, in caso di consegna diretta, il timbro della Segreteria Studenti dell'Università.

4. Nella domanda, da redigere secondo il fac-simile allegato al bando, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) i dati anagrafici, nonché l'indirizzo al quale vanno inviate le comunicazioni inerenti al concorso;
- b) l'elenco dei titoli posseduti, fra gli altri, laurea con la specificazione degli esami sostenuti e titolo della tesi, dottorato di ricerca, conseguiti in Italia o all'estero, precisando il luogo, la data e la votazione;
- c) il titolo della ricerca cui il candidato intende partecipare.

I requisiti per partecipare al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae e la copia di un documento di identità e l'indicazione di ogni ulteriore titolo ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa.

ART.11 – Criteri di valutazione - Selezione e colloquio

1. La selezione è per titoli e per colloquio.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione di criteri generali, è effettuata prima del colloquio.
3. Ai titoli sono riservati 60 punti ed al colloquio 40.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto almeno 30 punti nella valutazione dei titoli.
5. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.
6. La data del colloquio verrà comunicata ai candidati ammessi con un preavviso di almeno 15 giorni.
7. Nel corso del colloquio, le Commissioni di cui al successivo art. 12 dovranno verificare anche la conoscenza, da parte dei candidati, di almeno una lingua straniera.
8. Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga un punteggio di almeno 32 punti su 40.
9. La Commissione di cui al successivo art. 12 forma la graduatoria di merito degli idonei in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli con quelli del colloquio.

ART.12 – Commissione giudicatrice

La Commissione deve essere composta dai tre membri docenti del Comitato di progetto e presieduta da un professore di prima fascia.

L'esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione all'albo della Facoltà proponente presso la quale è sostenuto il colloquio ed altre idonee modalità di pubblicazione.

ART. 13 - Conferimento borse

1. Le borse sono conferite, entro il numero di quelle messe a concorso, secondo l'ordine delle graduatorie stilate dalle Commissioni ed approvate con appositi Decreti Rettorali.
2. Nel caso di rinuncia, su proposta del Responsabile della ricerca, il Consiglio di Amministrazione o altro organo dallo stesso delegato, può conferire la borsa, o la frazione residua, secondo l'ordine della graduatoria.
3. Se non tutte le borse previste nel progetto vengono attribuite, il Consiglio di Amministrazione o altro organo da quest'ultimo delegato, può proporre l'attivazione di una ulteriore procedura di valutazione comparativa.

4. Le borse decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data di assegnazione. L'inizio delle attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore di una dichiarazione rilasciata dal responsabile della ricerca.

5. Decadono dal diritto alla borsa per attività di ricerca post-dottorato, coloro che non esprimano la loro accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentrerà altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

Possono essere giustificati soltanto ritardi dovuti in caso di maternità, servizio militare, grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari, debitamente comprovati.

Qualora, inoltre, il differimento della data di inizio delle attività o l'interruzione della stessa dovessero avvenire per motivi diversi da quelli sopra esposti, l'Amministrazione Universitaria si riserva di valutarne, discrezionalmente, l'ammissibilità.

ART. 14 - Incompatibilità

1. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.

2. La fruizione della borsa per attività di ricerca post-dottorato non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato e non è utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle Università e Istituti Universitari italiani.

3. Ai dipendenti pubblici che usufruiscono delle borse di studio è data la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

ART. 15 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Alle borse di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 6 comma 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali, come previsto dall'art. 79 quarto comma D.P.R. 382/1980.

3. In favore dei borsisti, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca, l'Università Vita-Salute San Raffaele provvede alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e, ove necessario, per malattie professionali.

ART. 16 – Trattamento dei dati personali

In applicazione del Decreto Legislativo 196/2003 s'informa che l'Università s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: "tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura di valutazione comparativa, all'eventuale assegnazione della borsa di studio ed alla stipulazione e gestione del rapporto con l'Università".

ART. 17 – Altro

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di borse di studio post-dottorato.